

## Verbale n. 1/2020 della Commissione Consiliare n. 2 - Ambiente, Urbanistica, Territorio, Attività Produttive, Sicurezza e Protezione Civile

Oggi mercoledì 05 febbraio 2020 alle ore 18,00, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente Avv. Francesco Ferrari, si riunisce per la 1<sup>a</sup> volta (1<sup>a</sup> seduta del 2020) la 2<sup>a</sup> Commissione Ambiente, Urbanistica, Territorio, Attività Produttive, Sicurezza e Protezione Civile di cui fanno parte i Consiglieri:

- per la maggioranza .... Balzanelli Alfredo, Contratti Mirko e Corradini Luca;
- per la minoranza ..... Ferrari Francesco e Carra Debora.

Presidente ..... Ferrari Francesco

Vice Presidente ..... Contratti Mirko

Il Segretario verbalizzante Dott. Zanetti Luca fa l'appello dei Consiglieri presenti.

Presenti: Contratti Mirko, Corradini Luca, Carra Debora e Ferrari Francesco.

Assenti: Balzanelli Alfredo.

Oltre ai membri sono presenti alla seduta gli ospiti:

- Arch. Cicola Cinzia - Assessore all'Ecologia, Patrimonio e Attività Produttive;
- Ing. Giovanni Trombani – Funzionario Responsabile Settore Ecologia;
- Dott. Carlo Arvani Agronomo iscritto al n. A244 Dell'Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Mantova

Gli argomenti all'ordine del giorno sono:

### ***1. "Redazione di una proposta di <Appendice al regolamento d'igiene per l'impiego dei correttivi sul territorio comunale> da sottoporre al vaglio del Consiglio Comunale"***

Il Presidente Ferrari Francesco, dichiara aperta la seduta e annuncia ai presenti che <lo scopo della riunione è quello di valutare se il regolamento sopra citato (integrato da appendice la cui base viene allegata al presente verbale) possa essere sottoposto al vaglio del prossimo Consiglio Comunale>.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Cicola.

L'Assessore Cicola ricorda ai presenti che il regolamento è stato redatto dagli agronomi ed in particolare la sua appendice riguardante i <correttivi>.

L'Ing Trombani informa che il regolamento è stato assoggettato al parere di vari enti ed uffici (ARPA, Polizia Locale, Parco del Mincio e ATS Val Padana) che hanno espresso i loro pareri. L'ingegnere distribuisce ai presenti un foglio ove vengono riportati i pareri e le relative controdeduzioni.

Il Segretario acquisisce il foglio sopra citato che viene allegato al presente verbale.

Il Presidente cede la parola al Dott. Arvani.

Il Dott. Arvani illustra la bozza di appendice al regolamento redatta sulla scorta del lavoro del tavolo tecnico attivato dall'Amministrazione con la collaborazione dell'Ordine Provinciale degli Agronomi riguardante l'impiego dei correttivi sul territorio comunale in agricoltura in quanto non esiste attualmente nulla di cogente sul loro utilizzo in campagna. In particolare si prevede che il proprietario del terreno acquisisca dal fornitore/spanditore una relazione informativa riguardante le sostanze che verranno sparse sul terreno e la fornisca preventivamente al Comune. Purtroppo duole rilevare che essendo la materia ambientale di esclusiva competenza nazionale

CITTA' DI CURTATONE I

N. 0003301

data 06/02/2020

Cia: 2.3 - Fasc: N.3/2020



e regionale per quanto attiene l'emanazione di leggi, attualmente il Comune non può indicare una sanzione specifica sulla mancata presentazione di questa relazione e di altre mancanze rispetto al regolamento che si sta per approvare.

Il Presidente dà la parola al consigliere Contratti.

Contratti auspica che ci possa individuare una sanzione accessoria con ripristino dei luoghi o anche una modifica del Regolamento di Igiene come del resto era stato anche caldeggiato dalla Polizia Locale nonché una modifica del PGT riguardante i temi trattati.

Corradini concorda con Contratti

L'Assessore Cicola auspica che il regolamento possa essere messo in discussione nel prossimo Consiglio Comunale (previsto per il 13 febbraio 2020).

Il Presidente, fa propria la proposta dell'assessore Cicola e a nome di tutta la commissione non vede alcun problema a presentare il predetto regolamento nel prossimo Consiglio Comunale, ma auspica e propone che appena possibile si pongano in campo queste due misure:



1. modifica del PGT riguardante i temi trattati;
2. modifica del Regolamento di Igiene.

Il Presidente vista l'ora, ringrazia tutti i presenti e dichiara chiusa la seduta alle ore 19,15 e ai sensi del punto 4 dell'articolo 4 del Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari dispone che sia redatto in forma di resoconto apposito verbale della presente seduta a cura del Segretario verbalizzante.

Montanara, 05 febbraio 2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante  
Dott. Luca Zanetti





REGOLAMENTO FANGHI: PARERI DEGLI ENTI E CONTRODEDUZIONI

#	RELEASE	30/01/2020 09:12		
1	ENTE	PROTOCOLLO	OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
a	ARPA	0025113/2019 del 17/09/2019	Si osserva che per l'utilizzo del digestato e dei fanghi di depurazione in agricoltura vi sono normative specifiche che contemplano già i principi sanciti nel Vs. regolamento	E' un suggerimento per acquisire il parere di un ente Terzo sovraordinato. La Regione ha già legiferato sul resto (fanghi e liquami) come già citato da loro ma mancano i gessi che vengono normati dall'appendice in approvazione.
b			Si ritiene corretto vengano ricompresi tutti i prodotti di cui agli allegati 2 e 3 del D.Lgs.vo 75/2010, compresi i gessi di defecazione	E' un suggerimento per acquisire il parere di un ente Terzo sovraordinato. La Regione ha già legiferato sul resto (fanghi e liquami) come già citato da loro ma mancano i gessi che vengono normati dall'appendice in approvazione.
c			Per una valutazione della conformità del regolamento si suggerisce la richiesta di parere a Regione Lombardia in quanto Autorità Competente per questo tema specifico	E' un suggerimento per acquisire il parere di un ente Terzo sovraordinato. La Regione ha già legiferato sul resto (fanghi e liquami) come già citato da loro ma mancano i gessi che vengono normati dall'appendice in approvazione.
2				
a	POLIZIA LOCALE	0030524/2019 del 15/11/2019	ART 7 Sanzioni a. L'utilizzo dei "correttivi" in violazione dei limiti e dei divieti disciplinati dalla normativa nazionale e regionale comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. della Lombardia n. 31/2008 "Tono unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foresta, pesca e sviluppo rurale" e s.m.i. del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni penali in materia communi introdotte dai precedenti art. 2, 3 e 4 con la copertura applicativa delle sanzioni amministrative in attuazione della L. n. 689/1981 e dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. previste e disciplinate dal regolamento comunale contenente i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze (ovvero delle disposizioni contenute nel regolamento di polizia urbana in quanto compatibili).	Poiché il Comune non può normare su aspetti ambientali non può nemmeno imporre sanzioni specifiche in materia per cui nel regolamento si cerca di richiamare tra le sanzioni solamente quelle che era possibile applicare. Chi ha inserito nei regolamenti sanzioni rischia di trovarsi il regolamento impugnato al TAR competente.
b			Si pone l'attenzione sulla possibilità di adeguare ed allineare a normative più recenti l'intero Regolamento d'Igiene e non solo una sua appendice, cioè al fine di ottenere un assesso normativo più lineare tra corpo principale ed appendici, eliminandone eventuali incongruenze e permettendo inoltre un maggior campo d'intervento nell'interesse della collettività	Quando vi saranno le risorse si potrà provvedere ad aggiornare il regolamento
3				
a	PARCO DEL MINCIO	0028145/2019 del 18/10/2019	Premesse: inserire le seguenti norme tra quelle richiamate: DGR 28/06/2000 n. 7/193 e s.m.i (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale del Mincio)	Si puo' inserire in premessa tra le altre norme citate.
b			Premesse: inserire le seguenti norme tra quelle richiamate: DGR 6990 del 31luglio 2017 (Programma di Tutela e Uso delle Acque di Regione Lombardia approvato con DGR 6990 del 31luglio 2017)	Si puo' inserire in premessa tra le altre norme citate.
c			Deliberazione Comitato Istituzionale ADPBO n. 1/2016 del 3 marzo 2016-DPCM 27 ottobre 2016 (Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po)	Si puo' inserire in premessa tra le altre norme citate.
d			L. 28 dicembre 2015 n. 221(Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	Si puo' inserire in premessa tra le altre norme citate.
e			Sentenza 10 agosto 2017 n. 39074 della Cassazione Penale (Qualificazione e la gestione del gesso di defecazione)	Le sentenze non fanno norma pertanto non è possibile riportarla in un regolamento.
f			Deliberazione Comitato Istituzionale ADPBO n. 18/2001 del 26 aprile 2001 - DPCM 24/05/2001(Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del Po)	Si puo' inserire in premessa tra le altre norme citate.
g			DGR 1* aprile 2019 - XI/1462 (Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Modifiche e integrazioni alla DGR X/3351del 10 aprile 2015 e s.m.i. Regime di condizionalità per l'anno 2019	Si puo' inserire in premessa tra le altre norme citate.
h			Art. 1(lettera a.): inserire che tra le zone vincolate si trova anche il Parco del Mincio e la Riserva naturale/Sito Natura 2000/Zona Ramsar "Valli del Mincio"	Si puo' inserire nell'art. 1 quando si citano tra parentesi le zone vincolate.
i			Art. 2 (lettera a.): inserire, tra le analisi dei suoli da richiedere obbligatoriamente, la definizione di: pH, CaCO3 tot, Complesso di scambio (C.S.C., Ca, Mg, Na, K) e Tasso di Saturazione Basica. Le analisi di cui si tratta servono per stabilire se i suoli considerati sono caratterizzati, oppure no, da "Alcalinità costituzionale". Nei terreni calcarei (alcalinità costituzionale), infatti, l'impiego del gesso di defecazione - come correttivo in grado di migliorare le proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio - non è giustificato per motivi legati alla scarsa efficacia del trattamento.	E' stata data libera possibilità di scelta ai tecnici che devono estendere lo studio agronomico. Non appare opportuno imporre particolari vincoli anche perché l'utilizzo del correttivo è concesso non solo per correggere i terreni.
l			Art. 2 (lettera c.): Tra il materiale che il Comune di Curtatone può consultare per stabilire l'impatto dell'utilizzo dei correttivi sul territorio va annoverato il rapporto di rilevamento pedologico, con allegata cartografia, predisposto da Regione Lombardia (ERSAF e Provincia di Mantova): "I suoli della pianura mantovana centrale - SSR20, 1997)". In tali elaborati, peraltro, si riportano interpretazioni pedologiche riguardanti: la "Attitudine dei suoli allo Spandimento Agronomico dei Liquami", la "Attitudine dei suoli allo Spandimento dei Fanghi di Depurazione Urbana" e la "Capacità Protettiva dei Suoli nei confronti delle acque profonde"	Il Comune ne prende atto ma non si ritiene utile inserire tale possibilità.
m			Art. 3: Andrebbe aggiunta la lettera b. per specificare che: Affinché il gesso di defecazione possa circolare come merce, svincolato, quindi, dalle prescrizioni previste dalla normativa sui rifiuti, esso dovrà anche, e soprattutto, essere stato recuperato a norma di legge, il che implica un'attenta attività di etichettatura, che ne consenta la tracciabilità, e la preventiva iscrizione del produttore nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti (Sentenza 10 agosto 2017 n. 39074 della Cassazione Penale).	Accertato che nella pratica agricola il quantitativo utilizzato è rilevante tale per cui il materiale circola sfuso, non è possibile obbligare il fornitore all'etichettatura, pertanto l'unico documento attestante l'origine del prodotto sarà il documento di trasporto (DDT) sul quale sono riportati i dati compreso il lotto del gesso da impiegare.
n			Art. 5: Andrebbe specificato che l'utilizzo dei correttivi è vietato. Nelle aree occupate da habitat di pregio naturalistico tutelate dal Parco del Mincio (boschi, prati stabili, canneti, cariceti, molineti, ecc.)	In linea generale quanto specificato è tutto già normato. Dove sta scritto che è vietato l'utilizzo dei gessi sui prati stabili? Nel piano di gestione del parco si citano solo i fanghi.

o			<p>Lungo i corsi d'acqua del Sottobacino idrografico si applicano i divieti spaziali di utilizzazione agronomica (par. 3.2 - DGR X/5171 del 16/05/2016), sinteticamente riportati:</p> <p>L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici, è vietata entro la distanza di 5 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali. La distanza diventa di 10 m. o di 25 m. se i terreni destinati allo spandimento sono rispettivamente all'interno o limitrofi a Siti Natura 2000, oppure ai margini di uno specchio lacustre o di un corpo idrico inserito in una Zona Ramsar.</p> <p>L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato, è vietato entro la distanza di 10 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali. La distanza diventa di 30 m. se i terreni destinati allo spandimento sono posti ai margini di uno specchio lacustre o di un corpo idrico inserito in una Zona Ramsar. Nelle fasce di divieto summenzionate, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua</p>	<p>Tali divieti sono già compresi nella normativa citata in premessa: dgr x/5171 e ripresa in questo regolamento.</p>
4				
a	ATS Val Padana	0032472/2019 del 06/12/2019	<p>In relazione alla richiesta di parere igienico sanitario (prot. n. 24664 del 12/9/2019) in merito "all'Appendice al Regolamento d'igiene per l'impiego dei conettiivi sul territorio comunale (D.Lgs. 29 aprile 2010 n. 75)", visto il testo (pervenuto a ATS Val Padana in data 13/11/2019 n. 78129), composto da 7 articoli, questo risulta ineccepibile per gli aspetti di competenza igienico sanitario.</p>	Nessuna osservazione